

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-946 del 17/02/2025
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI; ADOZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE CON CONTESTUALE RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO IN COMUNE DI PARMA VIA LARGO BELLOLI, 11/A RICHIESTA DALL'IMPRESA CHIESI FARMACEUTICI SPA PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI MEDICINALI E PREPARATI FARMACEUTICI SINADOC 2024-35805 - PRATICA SUAP 6412/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-989 del 17/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 130180 del 28/06/2016 alla Ditta Chiesi Farmaceutici S.p.A. avente sede legale in Comune di Parma, Via Palermo, 26/A, C.A.P. 43122 e stabilimento in Comune di Parma via Largo Belloli, n. 11 C.A.P. 43122, comprende i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);
- con Autorizzazione Unica Ambientale n. 69189 del 29/03/2017 il SUAP del Comune di Parma ha

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aoopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

modificato in modo non sostanziale e volturato per variazione del legale rappresentante l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 130180 del 28/06/2016;

- con Autorizzazione Unica Ambientale n. 254917 del 07/12/2017 il SUAP del Comune di Parma ha modificato in modo non sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 130180 del 28/06/2016 e smi;
- con Autorizzazione Unica Ambientale n. 112358 del 17/07/2020 il SUAP del Comune di Parma ha modificato in modo non sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 130180 del 28/06/2016 e smi;
- con Autorizzazione Unica Ambientale n. 91953 del 25/05/2021 il SUAP del Comune di Parma ha modificato in modo non sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 130180 del 28/06/2016 e smi;
- con Determinazione Dirigenziale Arpae DET-AMB-2022-3624 del 15/07/2022 (Provvedimento SUAP trasmesso in data 18/08/2022 prot n. 160376) è stata modificata in modo non sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 130180 del 28/06/2016 e smi;
- con Determinazione Dirigenziale Arpae DET-AMB-2023-130 del 12/01/2023 (Provvedimento SUAP trasmesso in data 23/01/2023 prot n. 12637) è stata modificata in modo non sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 130180 del 28/06/2016 e smi;
- con Determinazione Dirigenziale Arpae DET-AMB-2023-562 del 06/02/2023 (Provvedimento SUAP trasmesso in data 17/02/2023 prot n. 30148) è stata volturata l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 130180 del 28/06/2016 e smi;
- con Determinazione Dirigenziale Arpae DET-AMB-2023-5559 del 25/10/2023 (Provvedimento SUAP trasmesso in data 11/12/2023 prot. 272623) è stata modificata in modo non sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 130180 del 28/06/2016 e smi;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Parma in data 17/10/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/192067 del 24/10/2024 – pratica Sinadoc 2024-35805 - pratica SUAP 6412/2024 dal procuratore dell'impresa CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. (PIVA 01513360345), con sede legale nel comune di Parma in via Palermo, 26/A per la modifica sostanziale e contestuale rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "Fabbricazioni di medicinali e preparati farmaceutici" svolta presso l'impianto ubicato in via Largo Belloli, 11/A comune di Parma-con la quale la Ditta richiede la modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

e il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- ARPAE SAC a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2024/193916 del 25/10/2024 indicava la conferenza dei servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013,
- con PG./2024/221105 del 06/12/2024 ARPAE SAC comunicava al SUAP e p.c. all'impresa la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria
- l'impresa forniva la documentazione al SUAP che trasmetteva ad Arpae SAC e agli Enti coinvolti con note acquisite con PG./2024/223409 del 10/12/2024 e PG/2025/142 del 02/01/2025;
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di Arpae ST in merito alle emissioni in atmosfera PG/2024/223706 del 10/12/2024 depositata agli atti i seguenti atti/determinazioni di assenso:
 - parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistica dell'insediamento del Comune di Parma acquisito a protocollo Arpae prot. n. PG/2024/198988 del 04/11/2024, depositato agli atti;
 - il parere favorevole di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica (Prot. Arpae PG/2024/200900 del 07/11/2024) che viene integrato con il parere relativo alla relazione ai sensi dell'art. 271 comma 7bis del D. Lgs 152/06 e smi (Prot. Arpae PG/2024/231368 del 20/12/2024) nel quale si precisa che *“ In seguito alla relazione redatta dal proponente nel 2021 ai sensi dell'art. 271 comma 7 bis del D.Lgs n. 152/06, visionata l'ulteriore documentazione integrativa volontaria in merito alla situazione autorizzativa attuale dell'insediamento in Largo Belloli 11/a dalla quale emerge l'assenza dell'obbligo di redigere la specifica relazione suddetta, lo scrivente Servizio, per quanto di competenza in merito alla normativa Reach e CLP, esprime parere favorevole alla valutazione richiesta.”* entrambi depositati agli atti;
 - parere in merito alla matrice acustica ambientale di Arpae ST trasmesso dal SUAP e acquisito a protocollo Arpae prot. n. PG/2024/231368 del 20/12/2024, depositato agli atti;
 - il parere di IRETI SPA acquisito a protocollo Arpae PG/2025/7149 del 15/01/2025 in cui si legge *“...siamo a precisare che, dalla documentazione pervenuta, non risultano modifiche strutturali e quali-quantitative dello scarico industriale tali da dover rilasciare un nuovo parere di conformità*

da parte del gestore del SII; resta pertanto valido quanto prescritto nel parere prot. RT004813-2016 rilasciato dalla scrivente azienda il 24/03/2016. In virtù di quanto disposto dalla Delibera di ARERA n.665/17 siamo però ad inserire le seguenti nuove prescrizioni..., depositato agli atti;

- il nulla osta per la matrice acustica ambientale del Comune di Parma, acquisito a protocollo Arpae PG/2025/7224 del 15/01/2025, depositato agli atti;
- il nulla osta per la matrice scarichi idrici del Comune di Parma acquisito a protocollo Arpae PG/2025/10432 del 20/01/2025, depositato agli atti;

pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

CONSIDERATO inoltre che:

- per la matrice scarichi idrici la Ditta ha dichiarato “...**PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA** ...” e “...l’invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale”;
- la ditta ha chiesto la modifica sostanziale con contestuale rinnovo dell'AUA vigente;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO:

- che non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP di Parma in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica con contestuale rinnovo dell'AUA a favore dell'Impresa CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. per l'esercizio dell'attività di Fabbricazioni di medicinali e preparati farmaceutici da realizzare in comune di Parma, via Largo Belloli, 11/A, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Paolo Maroli del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ASSUMERE**, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. **DI ADOTTARE** ai sensi del DPR 59/2013 la modifica con contestuale rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. (PIVA 01513360345) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in comune di Parma, via Largo Belloli, 11/A, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	b. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	c. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

con l'effetto di sostituire ad ogni effetto la precedente AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 130180 del 28/06/2016 (che recepisce l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae Sac con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-1729 del 08/06/2016 e smi) che deve intendersi revocata dal rilascio del provvedimento finale del SUAP Comune di Parma;

3. **DI STABILIRE** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *“Allegato A5 Scarichi” con acclusa planimetria di riferimento*
- *Allegato C Emissioni in atmosfera” con acclusa planimetria di riferimento*
- *Allegato E Impatto acustico”*

4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
5. **DI DARE ATTO** che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. **di TRASMETTERE** la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Parma ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Parma e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;
10. **DI INFORMARE** che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti: L'attività della ditta CHIESI FARMACEUTICI SpA ubicata nel sito di via Largo Belloli n. 11A in Comune di Parma (PR) è volta alla ricerca e sviluppo di prodotti chimici, farmaceutici e specialità medicinali
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-33805
	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. (PIVA 01513360345) in comune di Parma, via Largo Belloli, 11/A
	La Ditta ha dichiarato "...PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA ..." e "...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo..."
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI - il Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione approvato dall'Autorità di Ambito Territoriale di Parma con delibera n.6 del 29/08/2011;	
PARTE DESCRITTIVA	<i>Si illustrano le varie tipologie di scarichi da trattare.</i> <u>Acque meteoriche:</u> le acque provenienti dai piazzali interessati dalla sosta e parcheggio degli automezzi. Le acque delle coperture sono considerate non inquinate. <u>Scarichi delle cucine e locali annessi che servono la mensa</u> <u>Acque del sistema sprinkler installato nel magazzino:</u> Sono le acque utilizzate per lo spegnimento di eventuali incendi che possono contenere residui del materiale stoccato e di prodotti di combustione. <u>Scarichi sanitari</u> <u>Scarichi tecnologici:</u> sono scarichi provenienti da spurghi/rigenerazione delle apparecchiature dei fluidi di servizio (in maggior parte si tratta dello spurgo delle torri evaporative e della rigenerazione delle resine dell'impianto di addolcimento). Sono acque arricchite di sali e contenenti piccole quantità di prodotti atti a diminuire le incrostazioni degli impianti e la crescita delle alghe. <u>Scarichi di processo: reflui da aree lavaggio e macchine lavatrici</u> Acque contenenti detergenti utilizzati per i cicli di lavaggio e con una presenza molto limitata di solidi sospesi. <u>Reflui da lavandini laboratorio</u> Acque con possibili tracce di solventi. Sono inoltre presenti i solventi esausti e le acque contenenti percentuali significative di solventi, entrambi gestiti come rifiuto liquido. I solventi esausti derivano dalle preparazioni di laboratorio e dal risciacquo della vetreria prima del lavaggio. I solventi utilizzati sono: alcoli, chetoni, esteri, eteri, ammidi, solventi clorurati. <i>Modalità di trattamento e scarico dei vari tipi di reflui:</i> <u>Acque meteoriche:</u> le acque di prima pioggia provenienti dai piazzali sono raccolte in apposite vasche e scaricate nel collettore comune previo passaggio in un filtro disoleatore munito di filtro a coalescenza che separa gli oli trascinati dalle acque di prima pioggia e permette la sedimentazione di sabbia/terriccio. Le acque delle coperture e quelle della seconda pioggia sono raccolte in vasche per l'irrigazione delle aree verdi. L'eventuale

	eccesso è scaricato nel fossato che costeggia Via Paradigna. <u>Scarichi dalle cucine</u> che servono la mensa. Dopo trattamento con un degrassatore sono inviate al collettore comunale. <u>Acque da sistema sprinkler installato nel magazzino:</u> le acque di spegnimento vengono contenute in una vasca dedicata per essere campionate ed analizzate. In caso di idoneità vengono inviate al collettore comunale, in caso contrario vengono conferite ad un soggetto autorizzato per lo smaltimento esterno. <u>Scarichi sanitari:</u> vengono direttamente scaricati nel collettore comunale. <u>Scarichi tecnologici:</u> sono raccolti in un sistema dedicato e inviati ad una vasca di stoccaggio finale (nella quale confluiscono anche gli scarichi di processo dopo eventuale trattamento). Gli scarichi tecnologici derivanti dagli addolcitori vengono collettati in un serbatoio di accumulo per ottimizzare il funzionamento della vasca di stoccaggio finale. Da questa vasca, dotata di un sistema di monitoraggio del pH e della portata, i reflui sono inviati al collettore comunale. <u>Scarichi di processo:</u> reflui da aree lavaggio e macchine lavatrici. Un sistema di raccolta dedicato può convogliare, quando necessario, i reflui in un serbatoio di stoccaggio che alimenta un modulo di concentrazione per evaporazione sottovuoto. Tale modulo è in grado di trattenere i tensioattivi ed i solidi sospesi nella fase concentrata, mentre la fase diluita viene inviata alla vasca di raccolta finale. Per il parametro tensioattivi è implementato un sistema di analisi delle acque di primo lavaggio nei serbatoi di accumulo: è prevista un'analisi settimanale. Il serbatoio di accumulo a valle del sistema di concentrazione è dimensionato per poter stoccare la quantità di refluio prodotto in circa 2 giorni di lavoro. <u>Reflui da lavandini laboratori con possibili tracce di solventi:</u> un sistema di raccolta dedicato convoglia i reflui alla vasca di raccolta finale. E' prevista la possibilità di campionare il refluio inviato alla vasca. In caso di emergenza i reflui sono raccolti in un serbatoio di accumulo dimensionato per poter stoccare la quantità di refluio prodotto in circa due giorni di lavoro. In questo caso è previsto il conferimento del refluio all'esterno. I solventi esausti e le acque contenenti percentuali significative di solventi sono raccolti separatamente a seconda che si tratti di solventi clorurati o non clorurati. La raccolta avviene in ogni singolo laboratorio per mezzo di contenitori di sicurezza che vengono poi travasati nei due serbatoi di raccolta (per clorurati e non clorurati). I laboratori di sintesi, visti i maggiori volumi di solvente impiegati, sono collegati ai serbatoi di raccolta per mezzo di linee fisse. I solventi raccolti non vengono in alcun modo scaricati nel collettore comunale.
PRESCRIZIONI (così come da autorizzazione del Comune di Parma e parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato)	- lo scarico in oggetto risulta costituito da acque di lavaggio locali ed attrezzature classificate come acque reflue INDUSTRIALI; - che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento; - che i reflui terminali confluiscono al depuratore di PARMA EST; - che l'insediamento interessato svolge attività di INDUSTRIA FARMACEUTICA; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: Reg. Industria Farmaceutica; 1. Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluio. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

2. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Iren.
3. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
4. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
5. E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
6. Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
7. E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
8. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
9. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
10. I limiti massimi ammessi per gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura dovranno rispettare i limiti di Tabella 3 allegato 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura;
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.
12. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 150 mc.
13. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 40.000 mc.

Iren si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel parere di conformità di Iren (presente in questo allegato), si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del

	SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
--	---

nota: competenza Comune che acquisisce il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-33805 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. (PIVA 01513360345) in comune di Parma, via Largo Belloli, 11/A
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)"
PARTE DESCRITTIVA	- la Ditta risulta autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale Prot. 130180 del 28/06/2016 e s.m.i. - l'attività industriale prevede "laboratori di ricerca ed impianti pilota produzione farmaci per sperimentazione clinica"; - la modifica richiesta si riferisce: - al revamping reparto DPI1 con l'introduzione di una macchina incapsulatrice e la sostituzione di un isolatore. Poichè la nuova macchina incapsulatrice dovrà lavorare in depressione per garantire il contenimento delle polveri, sarà installata una pompa da vuoto che sarà convogliata in atmosfera nel punto emissivo E99 previo abbattimento polveri. - Il nuovo isolatore sarà dotato di due punti emissivi (camera e precamera), e di uno sfiato di sicurezza per emergenza (E100, E101 ed S102); - all'introduzione di un isolatore all'interno del reparto F127 che disporrà di due punti emissivi (precamera e camera), oltre che uno sfiato di sicurezza per emergenza (E 96, E 97 ed S98) - all'introduzione di un isolatore all'interno del reparto B181 che disporrà di due punti emissivi (precamera e camera), oltre che uno sfiato di sicurezza per emergenza (E 93, E 94 ed S95) - Viene inoltre comunicato che <u>il funzionamento</u> delle emissioni <u>E21</u> (denominata 'sfiati apparecchiature di sintesi' (proveniente da anche detto laboratorio R&D di sintesi impianto pilota), e <u>E22</u>, (denominata 'laboratorio idrogenazione non GMP' (proveniente da anche detto laboratorio R&D di idrogenazione) <u>non sarà continuativo, ma sarà discontinuo e saltuario</u>). - la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei; - è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030); - è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;

7. è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente: emissioni S3 – S11 – S13 – S14 – S24 – S25 – S26 – S27 – S28 – S29 – S32 – S33 – S35 – S36- S42 – S43 – S44 – S74- S75- S81 (sfiato d'emergenza isolatore dispensing locale B010), S83 (sfiato emergenza isolatore locale B2 liquidi), S85, S88, S89, S90 e S91 sfiati di emergenza per azoto gassoso, S92 sfiato di emergenza per gas refrigerante R404A, **S98** sfiato d'emergenza isolatore reparto F127, **S95** sfiato d'emergenza isolatore reparto B181 e **S102** sfiato d'emergenza isolatore DPI 1;
8. sono presenti impianti termici rientranti nella definizione prevista dall'Art. 283 comma 1 lettera a) del DLgs 152/2006 e s.m.i., come dichiarato dalla ditta in data 03/12/08 prot. GLG/LF/sb – k127-LT-02/08. Vista la tipologia di impianti, dettagliata nella comunicazione di modifica sostanziale presentata dalla ditta in data 28/02/13, la loro potenza termica nominale, detti impianti (emissioni E15 – 16 – 17 – 18) sono sottoposti alle disposizioni del Titolo I della parte V del DLgs 152/06
9. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

- EMISSIONI N. 2A – 2B Laboratori analisi / ricerca e uffici
- EMISSIONI N. 4A – 4B Laboratori analisi / ricerca e uffici
- EMISSIONI N. 5A–5B–5C Laboratori analisi/ricerca con utilizzo prodotti R 45
- EMISSIONE N. 6 Laboratori GMP DPI
- EMISSIONE N. 9 Laboratori NON GMP
- EMISSIONI N. 10A – 10B Laboratori GMP
- EMISSIONE N. 21 Sfiati apparecchiature sintesi
- EMISSIONE N. 22 Sfiati apparecchiature idrogenazione
- EMISSIONE N. 23 Laboratori sintesi GMP
- EMISSIONE N. 23A Laboratori idrogenazione NON GMP
- EMISSIONE N. 23B Laboratori idrogenazione NON GMP
- EMISSIONE N. 23C Isolatore HP
- EMISSIONE N. 45A Laboratorio GMP DPI 2
- EMISSIONE N. 45B Laboratorio GMP DPI
- EMISSIONE N. S72 Sfiato di emergenza isolatore B155
- EMISSIONE N. 73 Macchina riempitrice locale B104 (emissione autorizzata)
- EMISSIONE N. 76 Macchina riempitrice vent. azoto e propellente (emissione autorizzata)
- EMISSIONE N. 78 Armadio ventilato FO34 (emissione autorizzata)
- **EMISSIONE N. 87 Cappa formaldeide C122 (emissione nuova)**

L'emissione è convogliata, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento a carboni attivi.

Portata massima tal quale:	1300	Nm3/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	30	giorni
Altezza minima:	1,5	m

Periodicità controllo	-
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

EMISSIONE N. 1 Stabulari
 EMISSIONE N. 1B Stabulari

Emissioni autorizzate

L'emissione sopra riportata dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento idoneo al tipo di sostanze utilizzate.

EMISSIONE N. 7 Box Pamasol

Emissione autorizzata

EMISSIONE N. S37 frazione A - Gruppo elettrogeno d'emergenza 1007 kVA 805 KW
 EMISSIONE N. S37 frazione B - Gruppo elettrogeno d'emergenza 1007 kVA 805 KW
 EMISSIONE N. S38 frazione A Gruppo elettrogeno d'emergenza 1007 kVA 805 KW
 EMISSIONE N. S38 frazione B Gruppo elettrogeno d'emergenza 1007 kVA 805 KW

Emissioni autorizzate

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	In emergenza	
Durata giorni/anno:		
Altezza minima:	-	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	4000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm ³
Polveri	130	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. S39 Motopompa antincendio emergenza

EMISSIONE N. S40 Motopompa antincendio emergenza

Emissioni autorizzate

EMISSIONE N. 46 Archivio istologico
 EMISSIONE N. 47 Cappa chimica farmacologia in vivo
 EMISSIONE N. 48 Impianto vuoto centralizzato B3
 EMISSIONE N. 49 Torri inalazione (pompa da vuoto) C023
 EMISSIONE N. 50 Vent/vuoto preparatore pilota Twin Stage - B2

Emissioni autorizzate

Le emissioni sopra riportate dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento idoneo al tipo di sostanze utilizzate.

EMISSIONE N. 51 Vent/vuoto preparatore pilota pMDI GMP – B1
 EMISSIONE N. 52 Macchina lavagabbie C0
 EMISSIONE N. 53 Autoclave (pompa da vuoto)

Emissioni autorizzate

EMISSIONE N. S54 Sfiati emergenza propellente pMDI DEV
EMISSIONE N. S55 Isolatore C004
EMISSIONE N. S56 NMR
EMISSIONE N. S57 Sfiato serbatoio alcool etilico
EMISSIONE N. S58 Sfiato di emergenza serbatoio stoccaggio solventi reflui
EMISSIONE N. S59 Sfiato di emergenza serbatoio stoccaggio solventi reflui

Emissioni autorizzate

EMISSIONE N. 8 Laboratorio spray test

Emissione autorizzata

Le emissioni provenienti dall'impianto Spray test (reparto spray per la produzione di farmaci per uso sperimentale) dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento a carboni attivi.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	15	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	10	m
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 34 Laboratorio DPI NON GMP e Area Analitica

Emissione autorizzata

Le emissioni provenienti dalle cappe di laboratori in cui si effettuano prove su prodotti inalatori di ricerca, in particolare le attività di pesatura e setacciatura di principi attivi ed eccipienti, la loro successiva miscelazione ed il conferimento in appositi dispositivi, dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	6000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	28	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 15 n. 2 caldaie a gas metano (Potenza termica complessiva 1.260 kW)
EMISSIONE N. 16 n. 2 caldaie a gas metano (Potenza termica complessiva 1.260 kW)
EMISSIONE N. 17 n. 2 caldaie a gas metano (Potenza termica complessiva 1.260 kW)
EMISSIONE N. 18 n. 2 caldaie a gas metano (Potenza termica complessiva 1.260 kW)

Emissioni autorizzate

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:		
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	200	giorni
Altezza minima:	11	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 ^(*)	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		
(*) <u>limiti modificati secondo quanto prescritto dalla D.G.R. 1769/2010 relativamente agli impianti termici civili.</u> Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, gli impianti afferenti le emissioni <u>E15-16-17-18</u> si configurano come medi impianti di combustione pertanto: per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., <u>l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;</u>		
EMISSIONE N. 19 Generatore di vapore a gas metano (Potenza termica 1.400 KW)		
EMISSIONE N. 20 Generatore di vapore a gas metano (Potenza termica 1.400 KW)		
<u>Emissioni autorizzate</u>		
Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.		
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:		
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	200	giorni
Altezza minima:	11	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		
Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tali impianti si configurano come medi impianti di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:		
- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i. <u>l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;</u> <u>la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dall'art.273 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi regionali fissati ai sensi del D.Lgs. 155/10 e s.m.i. e del PAIR 2030.</u>		
EMISSIONE N. 77 Generatore di vapore a gas metano (Potenza termica 1.937 KW)		
<u>Emissione autorizzata</u>		
Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior		

modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	200	giorni
Altezza minima:	11	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tali impianti si configurano come medi impianti di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

EMISSIONE N. S41 Cappa saldatura

Emissione autorizzata

Le emissioni provenienti da questa attività dovranno essere captate e convogliate direttamente in atmosfera.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	2400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	utilizzo saltuario	h
Durata giorni/anno:	utilizzo saltuario	giorni
Altezza minima:	oltre il colmo del tetto	
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 60 Micronizzatore

Emissione autorizzata

Le emissioni provenienti dall'impianto di micronizzazione dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale	100	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	9	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 61 Isolatore micronizzatore

Emissione autorizzata

Le emissioni provenienti dalle n. 3 camere dell'isolatore dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	60	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	9	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. S62 Sfiato di emergenza micronizzatore

EMISSIONE N. S63 Sfiato di emergenza azoto

Emissioni autorizzate

EMISSIONE N. S64 Solventario

EMISSIONE N. S65 Cella frigo B320

EMISSIONE N. 66 Cappa propellente

Emissioni autorizzate

EMISSIONE N. S67 Area stoccaggio chemicals (acidi)

EMISSIONE N. S68 Area stoccaggio chemicals (basi)

EMISSIONE N. S69 Area stoccaggio chemicals (perossidi)

EMISSIONE N. S70 Area stoccaggio chemicals (perossidi)

Emissioni modificate

EMISSIONE N. S86 "ricambio aria box N003 refrigerato"

Emissione autorizzata

EMISSIONE N. 71 ISOLATORE B155

Emissione autorizzata

Le emissioni provenienti dalle n. 4 camere dell'isolatore dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	75	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	8,6	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 79 ISOLATORE DISPENSING LOCALE B010 (precamera)

Emissione autorizzata

Le emissioni provenienti dalla pre-camera dell'isolatore dovranno essere convogliate, prima

dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.
L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	8,6	Nm ³ /h
Durata ore/anno:	4*52= 208	h
Altezza minima:	3,25	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 80 ISOLATORE DISPENSING LOCALE B010 (camera)

Emissione autorizzata

Le emissioni provenienti dalla camera dell'isolatore dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	13,4	Nm ³ /h
Durata ore/anno:	208	h
Altezza minima:	3,25	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 82 ISOLATORE B2 (camera)

Emissione autorizzata

Le emissioni provenienti dalla camera dell'isolatore dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	100	Nm ³ /h
Durata ore/anno:	960	h
Altezza minima:	28	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 84 LABORATORI DI SINTESI CHIMICA

Emissione autorizzata

Le emissioni provenienti dal nuovo reparto di sintesi chimica dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima:	25 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	365	giorni

Altezza minima:	12,3	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
SOV-C	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 93 ISOLATORE DISPENSING LOCALE B181 (precamera)

Emissione nuova

Le emissioni provenienti dalla camera dell'isolatore dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	50	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	4	h
Durata giorni/anno:	300	
Altezza minima:	8.5	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 94 ISOLATORE DISPENSING LOCALE B181 (camera)

Emissione nuova

Le emissioni provenienti dalla camera dell'isolatore dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	150	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	4	h
Durata giorni/anno:	300	
Altezza minima:	8.5	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 96 ISOLATORE DISPENSING LOCALE B127 (precamera)

Emissione nuova

Le emissioni provenienti dalla camera dell'isolatore dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	40	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	4	h
Durata giorni/anno:	300	
Altezza minima:	12.3	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 97 ISOLATORE DISPENSING LOCALE F127 (camera)

Emissione nuova

Le emissioni provenienti dalla camera dell'isolatore dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	40	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	4	h
Durata giorni/anno:	300	g
Altezza minima:	12.3	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 99 INCAPSULATORE DPI1

Emissione nuova

Le emissioni provenienti dall'incapsulatore dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	124	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	4	h
Durata giorni/anno:	300	
Altezza minima:	9.1	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a

273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 100 ISOLATORE DPI1 (precamera)

Emissione nuova

Le emissioni provenienti dalla camera dell'isolatore dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

I valori limite di tutte le emissioni sopra riportate come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Portata massima tal quale:	182	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	4	h
Durata giorni/anno:	300	
Altezza minima:	9.1	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 101 ISOLATORE DPI1 (camera)

Emissione nuova

Le emissioni provenienti dalla camera dell'isolatore dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

L'emissione è autorizzata se è rispettato quanto sopra ed i limiti proposti:

Portata massima tal quale:	317	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	4	h
Durata giorni/anno:	300	g
Altezza minima:	9.1	m
Polveri totali	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E93-94-96-97-99-100-101 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;

- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E93-94-96-97-99-100-101 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E93-94-96-97-99-100-101 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredata di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi alle emissioni **E15-E16-E17-E18-E19-E20-E77-E84**, ai sensi dell'art. 269 comma 4b) del D.Lgs 152/06, debbano avere una **periodicità annuale**.

Per le emissioni S37 frazione A, S37 frazione A, S38 frazione A e S38 frazione B (gruppi elettrogeni d'emergenza) la Ditta dovrà mantenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione attestante il rispetto dei limiti

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Partita IVA / Codice fiscale :	01513360345
Sede legale :	via Palermo n. 26/A, 43122, Parma(PR)
Gestore :	Depositato agli atti
Sede locale impianti :	Largo Belloli n.11/A, 43122, Parma(PR)
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.A.) :	laboratori di ricerca ed impianti pilota produzione farmaci per sperimentazione clinica
Settore attività CRIAER:	4.9
Indicatori di attività	
Indicatore 1 :	Metano utilizzato [Sm3/anno]
Parametri esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	365

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

PLANIMETRIA (da allegare ovvero da richiamare in maniera univoca)	Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "Planimetria emissioni"
ALLEGATO TECNICO	Si allega documentazione inerente le "Indicazioni tecnico -operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"

nota: competenza Arpae

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

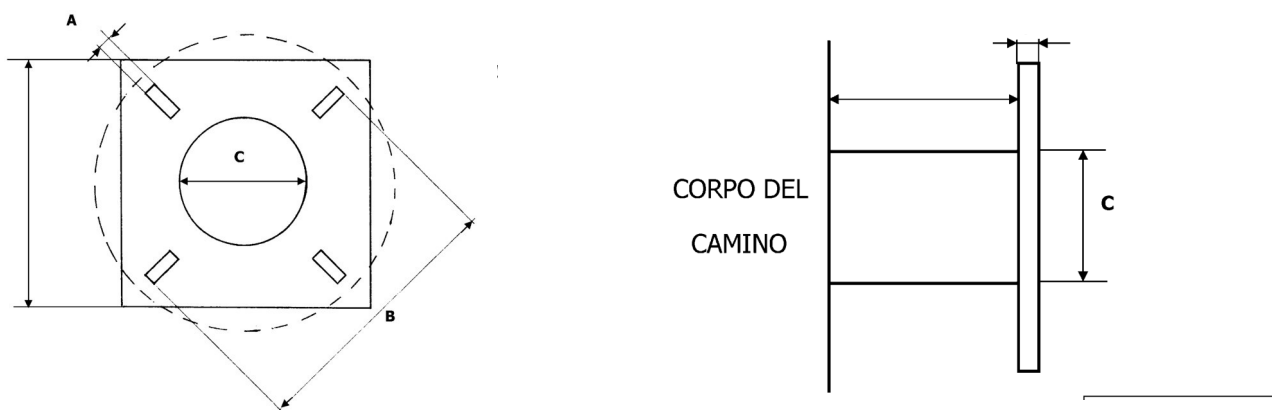
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti: il Centro Ricerche di Chiesi Farmaceutici svolge attività di ricerca e sviluppo di prodotti farmaceutici;
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-33805
	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. (PIVA 01513360345) in comune di Parma, via Largo Belloli, 11/A
	La Ditta ha presentato "Valutazione previsionale di impatto acustico allegato alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale..
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI la Zonizzazione Acustica Comunale classifica il sito in zona 5 – <i>Aree prevalentemente industriali</i> , con limite diurno di 70 dBA e limite notturno di 60 dBA, e zona 6 – <i>Aree esclusivamente industriali</i> , con limite diurno e notturno di 70 dBA;	
PRESCRIZIONI (del Comune)	La Ditta deve rispettare le considerazioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica. La Ditta è tenuta a rispettare anche le seguenti condizioni: · le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate · l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico; · deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.